



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 marzo 2019
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2019/0055(NLE)

7340/19
ADD 1

COASI 40	ECOFIN 282
ASIE 13	COMPET 236
CFSP/PESC 196	RECH 162
COHOM 33	ENER 158
CONOP 19	TRANS 182
COTER 31	TELECOM 116
JAI 268	ENV 273
WTO 71	EDUC 147
FISC 163	EMPL 161

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Allegato della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sull'adozione del regolamento interno del comitato misto

ALLEGATO
DECISIONE n. 1/2019
DEL COMITATO MISTO ISTITUITO
DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO UE-GIAPPONE
del ...
che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra¹ ("l'accordo"), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Alcune parti dell'accordo sono state applicate in attesa dell'entrata in vigore a partire dal 1° febbraio 2019.
- (2) Al fine di garantire l'effettiva applicazione in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è opportuno istituire quanto prima il comitato misto.
- (3) A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno,

¹ GU UE L xxx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.
2. La decisione diventerà efficace il giorno dell'adozione.

Firmato a ...,

*Per il comitato misto
I copresidenti*

Allegato della decisione n. 1/2019

**Accordo di partenariato strategico
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e il Giappone, dall'altra**

Regolamento interno del comitato misto

Articolo 1

Compiti e composizione

1. Il comitato misto svolge le funzioni di cui all'articolo 42 dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri ("la parte UE"), da una parte, e il Giappone, dall'altra ("l'accordo").
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato misto è copresieduto dai rappresentanti della parte UE, da una parte, e del Giappone, dall'altra (denominate di seguito collettivamente "le parti" e singolarmente "la parte").

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno, a Tokyo o a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Si riunisce anche, su richiesta di una delle parti, previo accordo delle parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari.

Articolo 4

Pubblicità

Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

Articolo 5

Segretari

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri del Giappone svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono inoltrate ai segretari.

Articolo 6

Partecipanti

1. Prima di ogni riunione, i copresidenti sono informati, tramite i segretari, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2. Se del caso, previo consenso delle parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1. I copresidenti stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio è stabilito al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno definitivo è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa decisione delle parti.
4. I copresidenti possono decidere di abbreviare, se necessario, i termini di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Verbale

1. I segretari redigono congiuntamente i verbali di ciascuna riunione, il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dalla fine di ciascuna riunione, tranne quando diversamente stabilito di comune accordo dalle parti. Il progetto di verbale comprende, di norma, l'ordine del giorno definitivo e una sintesi delle discussioni relative a ciascun punto dell'ordine del giorno.
2. Il progetto di verbale viene approvato per iscritto dalle parti, il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dalla fine di ciascuna riunione, tranne quando diversamente stabilito di comune accordo dalle parti.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1. Nell'ambito delle sue funzioni e dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 42 dell'accordo, il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno. Esse recano il titolo "raccomandazione" o "decisione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna raccomandazione o decisione indica la data della sua entrata in vigore.
2. Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni sulla base del consenso.
3. Il comitato misto può decidere di formulare raccomandazioni e adottare decisioni mediante una procedura scritta consistente nello scambio di note tra i copresidenti del comitato misto.
4. I copresidenti adottano per iscritto le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto.
5. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sotto qualsiasi forma.

Articolo 10

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 11

Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro, i quali lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni.
2. Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi gruppo di lavoro da esso istituito o di stabilirne o modificarne il mandato.
3. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Le parti possono modificare il regolamento interno, in conformità dell'articolo 9.
